

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 304 DEL 24/02/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DI SARA RIGON IN QUALITÀ DI INFERMIERA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 294/23

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 95739 di protocollo del 2 novembre 2022, Sara RIGON ha chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie dichiarando, con formula di assunzione della relativa responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso all'impiego;
- agli atti dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" risulta che Sara RIGON è stata assunta come infermiera a tempo indeterminato con decorrenza dal 18 agosto 2019 essendo stata valutata positivamente all'esito del conseguente periodo di prova; all'atto delle dimissioni perfezionatesi il giorno 2 febbraio 2022 risultava in servizio al Dipartimento chirurgico del Presidio ospedaliero di Santorso;
- ai sensi delle vigenti disposizioni per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2023 l'Azienda dispone dell'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di infermieri acquisita in esito alla programmazione del secondo, terzo e quarto trimestre 2021 nonché dei quattro trimestri del 2022 che non è stato a tutt'oggi possibile soddisfare a seguito dell'integrale scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a disposizione dell'Azienda nonché dell'esito negativo della richiesta di utilizzo di graduatorie a eventuale disposizione delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale;
- il Direttore dell'Unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" ha espresso parere favorevole alla riassunzione dell'interessata.

Considerato che:

- la possibilità di ricostituzione del rapporto di lavoro è prevista dall'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022, il quale dispone che *"il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso"*;
- la ricostituzione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni e al mantenimento del possesso dei requisiti per l'assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
- il dipendente è ricollocato nell'area e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro; allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni *ad personam* e della retribuzione individuale di anzianità a suo tempo eventualmente maturati;

Dato atto che:

- la ricostituzione del rapporto di lavoro in favore dell'interessata comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 39 del C.C.N.L. 2.11.2022, subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte della stessa dell'idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
- l'articolo 40, comma 11, del C.C.N.L. 2.11.2022 dispone che sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato (anche con riferimento al sistema di inquadramento professionale previgente);

- la spesa derivante dall’assunzione di un infermiere a tempo indeterminato sarà registrata nei competenti conti del personale dei bilanci dell’Azienda con decorrenza dall’effettiva immissione in servizio; trattasi di spesa che rientra nel limite previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 che fa parte del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Visti e richiamati:

- gli articoli 39 e 40 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 in tema di contratto di lavoro e di disciplina del periodo di prova;
- l’articolo 42 del medesimo C.C.N.L. in tema di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Per quanto sopra il Direttore dell’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” propone di provvedere in merito alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato pervenuta dall’infermiera Sara RIGON con la nota in premessa richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con Sara RIGON, da inquadrare in qualità di infermiera secondo il nuovo sistema di classificazione professionale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022;
2. di precisare che la ricostituzione del rapporto di lavoro comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 39 del C.C.N.L. 2.11.2022, con esclusione del periodo di prova ai sensi dell’articolo 40, comma 11, del medesimo C.C.N.L., subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte dell’interessata della piena idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l’assunzione;
3. di precisare altresì che la dipendente sarà ricollocata nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni e che alla stessa è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni *ad personam* e della retribuzione individuale di anzianità a suo tempo eventualmente maturati;
4. di delegare l’esecuzione del provvedimento all’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane”;

5. di precisare che la spesa derivante dal provvedimento sarà registrata nei competenti conti del personale dei bilanci dell'Azienda con decorrenza dall'effettiva immissione in servizio dell'interessata; trattasi di spesa che rientra nel limite previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 che fa parte del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.